



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1438

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANCESCHINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2025

Disposizioni in materia di cognome

ONOREVOLI SENATORI. – Con la sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, la Corte costituzionale è tornata sul complesso tema del cognome materno a distanza di cinque anni dalla sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016.

Il giudice delle leggi aveva sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui tale articolo, anche a seguito della pronuncia del 2016, impone che, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, il figlio acquisisca il cognome paterno, anziché i cognomi di entrambi i genitori. Analoghe questioni di legittimità erano state sollevate dalla corte di appello di Potenza.

Preliminarmente occorre evidenziare come la disciplina in materia di cognome si ricavi da un complesso di disposizioni eterogenee quali gli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, l'articolo 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, e gli articoli 33 e 34 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La predetta sentenza n. 131 del 2022 non è la prima decisione con cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione: oltre che nella già ricordata sentenza n. 286 del 2016, il giudice costituzionale ha avuto modo di occuparsi della automatica attribuzione al figlio del cognome paterno in più occasioni. Al riguardo val la pena ricordare la sentenza n. 61 del 2006, una sentenza con la quale il giudice costituzionale, pur rilevando il contrasto con la Costituzione della

predetta disciplina, ha scelto di non sanzionarla per non invadere la sfera di discrezionalità riservata al legislatore, lasciando, pertanto, a quest'ultimo la scelta tra le diverse opzioni possibili.

Nel 2016, la Corte costituzionale era tornata a pronunciarsi nuovamente sulla questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della disciplina che impone al figlio il solo cognome paterno, finanche nel caso in cui i genitori siano concordi nell'attribuirgli entrambi i cognomi. Con la sentenza n. 286 del 2016 la Corte infatti ha sanzionato il mancato « seguito » legislativo dato alla decisione del 2006, reso ancora più grave dal fatto che, nel frattempo, il Parlamento, con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che elimeva dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, avesse affermato il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.

La Corte, inoltre, con numerose pronunce successive, ha già superato più volte il *favor* per il cognome paterno, esigendo che il diritto al cognome venga garantito nell'ambito della formazione sociale primaria qual è la famiglia, sia nel diritto della madre di trasmettere il proprio cognome, sia nel diritto del figlio ad acquisire segni di identificazione provenienti dal ramo familiare di entrambi i genitori.

Tuttavia, a fronte dell'inerzia del legislatore, con la sentenza n. 131 del 2022 la Corte costituzionale è dovuta intervenire nuovamente sull'argomento. La Corte, in particolare, ha chiarito che « la selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre. A fronte del riconoscimento

contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna. L'automatismo imposto reca il sigillo di una disegualanza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ».

In aggiunta, la Corte costituzionale ha stabilito che « unità ed egualanza non possono coesistere se l'una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale. A fronte dell'evoluzione dell'ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull'identità di ciascuno, non è più tollerabile ». Una disciplina che garantisce l'attribuzione del cognome del padre pone infatti la madre « in una situazione di assimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia a oggetto l'attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre. Senza egualanza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo. La regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di egualanza, racchiude un vizio di legittimità costituzionale ».

Con la sentenza n. 131 del 2022, la Corte ha anche preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento. Per queste ragioni, la Corte è stata costretta a pronunciarsi, rilevando che « il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere assimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti », stabilendo che « il cognome del

figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo [...] loro diverso accordo. La proiezione sul cognome del figlio del doppio legame genitoriale è la rappresentazione dello *status filiationis*: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto "del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali" (sentenza n. 286 del 2016) ».

Con la sentenza n. 131 del 2022, perciò, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU, l'articolo 262, primo comma, del codice civile, « nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto ».

La Corte ha infine dichiarato « necessario un intervento finalizzato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. Simile intervento si dimostra impellente, ove si consideri che, a partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi ». Inoltre, prosegue il giudice costituzionale, « la sentenza n. 286 del 2016 di questa Corte ha consentito, sulla base di un accordo fra i genitori, l'attribuzione del cognome della madre in aggiunta a quello del padre e, da ultimo, il presente intervento rende l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere generale. A fronte di tale disciplina, occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e so-

ciale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. La necessità, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l'interesse preminente del figlio, indica l'opportunità di una scelta, da parte del genitore – titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari – di quello dei due che vuole sia

rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto ».

Il presente disegno di legge si propone dunque l'intento di superare l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla trasmissione del cognome, assolvendo, pertanto, il compito che gli è stato più volte sollecitato negli anni dal giudice delle leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Cognome del coniuge)*

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-bis. – (*Cognome dei coniugi*)
– Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio ».

2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.

Art. 2.*(Cognome dei figli)*

1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:

« Art. 143-quater. – (*Cognome del figlio di genitori coniugati*) – Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome della madre seguito dal cognome del padre.

Il figlio trasmette al proprio figlio il cognome della madre ».

Art. 3.*(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. – (*Cognome del figlio nato fuori del matrimonio*) – Il figlio assume

il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*.

Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il cognome di questo si può aggiungere a quello del primo genitore. A tal fine è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento e quello del minore al compimento dei quattordici anni di età.

Il giudice decide in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

La disposizione di cui al terzo comma si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, quarto comma ».

Art. 4.

(Cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. – *(Cognome dell'adottato)* – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Se l'adottato ha due cognomi, ai sensi dell'articolo 143-*quater* o dell'articolo 262, lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applica l'articolo 143-*quater* ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile.

2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.

3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».

Art. 5.

(*Fatti costitutivi del possesso di stato*)

1. All'articolo 237, secondo comma, del codice civile, dopo l'alinea è inserito il seguente capoverso: « che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore ».

Art. 6.

(*Cognome del figlio maggiorenne*)

1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, facendone richiesta all'ufficiale di stato civile con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata, che sono annotati nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 7.

*(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile)*

1. Con regolamento, emanato, i sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina in materia di ordinamento dello stato civile dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.

3. I genitori del figlio minorenne nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne, al compimento dei quattordici anni di età.

€ 1,00